

Breve storia della legge carceraria tedesca

di GRÉGORIE SALLE *

Dopo un decennio di rinvii, i parlamentari francesi hanno adottato, nell'ottobre 2009, una legge penitenziaria il cui tenore ha sollevato una vasta delusione fra i professionisti del settore e fra gli specialisti.

Ma si poteva immaginare che la «buona legge» auspicata invano sarebbe stata in grado di risolvere la questione carceraria? Il caso tedesco permette di disfarsi di questa illusione giuridica e di richiamare un'evidenza: svincolata dalla questione sociale e svuotata della sua carica politica, questa tematica perde l'essenziale del suo significato.

Il 16 marzo 1976 segna una tappa chiave della storia penitenziaria tedesca. In questa data viene adottata per la prima volta una legge federale (Strafvollzugsgesetz) che soppianta i regolamenti locali e gli accordi interregionali esistenti. L'assenza di una legislazione degna di questo nome, lamentata fin dai progetti abortiti della repubblica di Weimar e anche dopo la promulgazione del codice penale imperiale del 1871, appariva inammissibile anche agli occhi dei giuristi conservatori. La spinta al cambiamento reale nel sistema penitenziario si rivela tuttavia tanto più pressante per via della contestazione sociale degli «anni del '68», che nel suo slancio critico prende di mira l'arcaismo e l'arbitrio delle istituzioni repressive mettendo in luce l'indegnità nascosta della condizione carceraria [\(1\)](#).

Riconoscendo gli effetti nocivi della detenzione, questa riforma globale aveva un triplice obiettivo. Innanzitutto quantitativo, ridurre la parte della reclusione nel quadro penale, in favore delle condanne non private di libertà (dalla condizionale alla pena pecuniaria).

E poi qualitativo, convertire l'istituzione in un luogo di risocializzazione, opposto alla logica dell'emarginazione neutralizzante, vendicativa ed espiatoria. Nelle intenzioni, si ravviva il mito storico del «carcere buono» che, non soltanto punisce, ma rieduca, cura, riabilita. Obiettivo spaziale, infine, secondo una vecchia problematica federale: garantire l'uguaglianza di trattamento dei giudicabili promessa dallo stato di diritto malgrado le divisioni regionali.

La legge dello stato e la legge dei länder Questa legge ispira il rispetto dei giuristi modernizzatori perché consacra giuridicamente un principio di risocializzazione, visto come il fine ultimo della pena in carcere, a cui è subordinato quello di assicurare la protezione della collettività. Il testo precisava tre principi tenuti a dar corpo al cambiamento di modello penitenziario.

Un principio di armonizzazione: le condizioni del dentro devono essere ricalcate, nella misura del possibile, su quelle del fuori. Un principio di opposizione: gli effetti nefasti propri della reclusione devono essere controbilanciati. Un principio di integrazione: la pena del carcere deve tendere a una nuova finalità di reinserimento. Questo rimaneggiamento reca il segno della grande coalizione del 1966-'69 tra cristiano democratici (Cdu) e socialdemocratici (Spd). Dal punto di vista dominante dell'umanesimo liberale, il suo contenuto finale sembra nettamente più ambizioso di quello della legge francese votata tre decenni dopo. E questo tanto più perché si accompagna con la messa in campo di edifici detti «aperti» o «semi-aperti», caratterizzati da un'attenuazione del regime carcerario, e dalla creazione di infrastrutture socioterapeutiche, in cui opera personale specializzato incaricato di un numero ridotto di detenuti considerati come pazienti. La legge comporta tuttavia diverse zone d'ombra e di ambiguità, a cominciare da questa medicalizzazione della pena, che va di pari con una patologizzazione delle devianze [\(2\)](#). Essa esclude d'altronde dal suo campo di applicazione la detenzione provvisoria e il regime dei minori, entrambi retti da norme obsolete e contestate. I compensi del lavoro penitenziario, giuridicamente obbligatori, restano ugualmente bassi in modo ridicolo (circa 5% del salario minimo!). Resta che, sul piano degli enunciati giuridici, la Strafvollzugsgesetz appare come una delle leggi più progressiste mai promulgate. I cristiano democratici non si sbagliano. Dalla metà degli anni '80, tentano di ritornare sulle loro conquiste e di riprendere la parola d'ordine della sicurezza. Una doppia ironia della sorte caratterizza l'evoluzione recente della legislazione penitenziaria tedesca. Da una parte, sul piano nazionale, è la grande coalizione del 2005-2009 che, per una pessima astuzia della storia, ha disfatto ciò che aveva fatto la sua celebre predecessora.

D'altra parte, da un punto di vista comparativo, la sua traiettoria è inversa a quella che si osserva in Francia, animata da uno sforzo di unificazione giuridica. Dopo la riforma del federalismo del 2006, infatti, la legge del 1976 non è più il massimo referente della condizione penitenziaria. Questa riforma ha ridistribuito alle regioni (Länder), che erano già caricate di norme da applicare, il potere di legiferare in materia. Da allora, la situazione giuridica è atipica e confusa.

Nella più parte delle regioni, la legge federale resta in vigore, ma tre Länder, in attesa di altri, hanno già sviluppato la loro propria legislazione. Questa decisione politica ha avuto la meglio su un'opposizione massiccia degli operatori del mondo penitenziario. Dalla confederazione sindacale alle associazioni di difesa dei diritti dei detenuti, passando per le organizzazioni professionali e per numerosi penalisti, un largo fronte si è dichiarato ostile a questa riforma retrograda e ha difeso il mantenimento della prerogativa federale. Contro le promesse governative che vantano la giusta emulazione e lo scambio di «buone pratiche» tra regioni, questo fronte ha predetto un deterioramento delle condizioni di detenzione per effetto d'una concorrenza nociva che favorisce un ripiego punitivo, una crescita delle disuguaglianze spaziali, la crescente erosione dell'ideale di risocializzazione, un razionamento del bilancio che pregiudica le misure di reinserimento sociale. I critici fanno valere che una tale situazione, unita ad altre (nello specifico l'estensione continua dei poteri polizieschi), minaccia i fondamenti e i principi dello stato di diritto. Il degrado della situazione intramuraria serve infatti da argomento privilegiato ai sostenitori di una privatizzazione della gestione carceraria. Alcuni democratico-cristiani incarnano l'alleanza tra conservatorismo penale (che si esprime soprattutto nella difesa della «maniera forte» nei confronti dei minori) e neoliberalismo amministrativo. Si contano fra loro l'ex-direttore di supermercato Wolfgang Bosbach, deputato e fino a poco tempo fa vicepresidente della frazione parlamentare conservatrice al Bundestag, o Christean Wagner, ex ministro della giustizia dello stato regionale di Hesse, che si era distinto per aver sostenuto l'uso del braccialetto elettronico per rimettere sulla giusta via i di-soccupati di lunga durata...

Il «ricorso al carcere» è costoso e insensato. In diverse regioni (in particolare Baviera, Hesse o Baden-Wurtemberg), i governanti non esitano più a rivalutare la funzione espiatrice della reclusione, a scapito di una visione risocializzante presentata come improbabile o addirittura illusoria (recrudescenza del tema degli incorreggibili), dati i cambiamenti nella composizione della popolazione carceraria. Wagner era stato così incaricato dal capo del governo regionale Roland Koch di istituire il regime penitenziario più duro del paese (3). Questa inflazione di retorica, in aumento dalla metà degli anni '90, non ha solo una portata strategica nella competizione elettorale, ma va di pari con il rafforzamento delle pratiche securitarie in detenzione. La detenzione di sicurezza (si legga l'articolo) e la diminuzione a volte drastica delle misure alternative sono segnali concreti di questo deterioramento. In termini generali, numerosi osservatori testimoniano l'aggravarsi dei mali strutturali: popolazione carceraria sempre più priva di risorse elementari, sviluppo incontrollato di una funzione di asilo, esacerbazione delle tensioni intramurarie, ecc. La questione dei suicidi e la rivelazione delle brutalità a volte mortali hanno recentemente avuto l'onore della cronaca. Dopo la riunificazione, le critiche al degrado della situazione penitenziaria sono state sempre più numerose, persino al di là della sinistra giudiziaria.

Anche la rivista moderata Die Zeit si è regolarmente fatta eco di questa situazione deleteria. Una situazione che la rivista paragona quasi a un ritorno all'epoca preriformatrice, facilitato dalla cancellazione delle disparità politiche prima legate a quelle poste in gioco e ormai dissolte nel mutuo consenso alla promozione della sicurezza interna. Mettendo in rilievo un'austerità penale crescente, favorita dal conservatorismo della magistratura e dalla demagogia delle élite politiche, il giornale si preoccupa dell'inasprimento della penalizzazione dei comportamenti devianti e di un ricorso costoso e insensato alla prigione (4).

L'insieme dell'orientamento penale è rimesso in causa e in particolare l'economia del ricorso al carcere. La Germania si è anche lanciata nel più vasto programma di costruzione penitenziaria della sua storia.

Con degli apparenti paradossi: in Bassa Sassonia, è un ministro della giustizia conservatore ad annunciare la decisione di chiudere dieci prigioni e sono i socialdemocratici che si oppongono! Il mistero è presto svelato: una grossa prigione rimpiazzerà le piccole unità nel 2012 (5). Sebbene il sovraffollamento delle carceri sia meno elevato e cronico che in Francia, sebbene il dilagare del carcere resti contenuto malgrado una crescita netta dalla riunificazione, la posta in gioco della soglia

di reclusione socialmente tollerabile non viene quasi più messa in luce, per non parlare di una riflessione generale sulla penalità. Perché gli aggiustamenti giuridici sono lungi dall'esaurire il senso della questione carceraria, soprattutto se questa è artificialmente svincolata dalla questione sociale e spogliata della sua portata politica. Ma infine: chi va in carcere e perché?

La debole visibilità della povertà nel dibattito pubblico tedesco favorisce questa rappresentazione gretta focalizzata sullo scarto tra la regola e il reale (6). I dibattiti giuridici rischiano di restare lettera morta se perdono di vista non solo le evoluzioni della stratificazione sociale ma le modalità di selezione della macchina penale (7). La questione carceraria ha a che vedere sia con le riforme Hartz (2003-2005), che, in nome della «flessibilità» del lavoro hanno disfatto le protezioni sociali e istituzionalizzato la povertà del lavoro, che con le evoluzioni giuridiche. Come dire che non si può trascurare impunemente una questione centrale: chi va in carcere e perché? In particolare, quali sono le modalità contemporanee di gestione differenziata delle illegalità di cui Foucault aveva un tempo fatto il nucleo della sua analisi? A gennaio 2007, l'ex direttore di Volkswagen, Peter Hartz, ideologo delle «riforme» dallo stesso nome, è stato condannato per corruzione in un importante affare di tangenti. Ha tuttavia evitato la detenzione in carcere.

note:

* Ricercatore al Centre national de la recherche scientifique (Cnrs).

Autore di *La Part d'ombre de l'Etat de droit. La question carcérale en France et en République fédérale d'Allemagne depuis 1968*, Ecole des hautes études en sciences sociales (Ehess), Parigi, 2009.

(1) Jörg Requate, *Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik*, Campus, Francoforte sul Meno, 2008.

(2) Cfr. Si veda Michel Foucault, *Dits et Ecrits*, t. II, Gallimard, Parigi, 2001, p. 1513.

(3) Citato da Peter Scherer, «Hessen fordert Wende zu mehr Härte beim Strafvollzug», *Welt.de*, 25 febbraio 2003.

(4) Si legga per esempio Sabine Rückert «Ab in den Knast », *Die Zeit*, Amburgo, 24 maggio 2006.

(5) Michael Quasthoff, «Busemann schließt kleine Knäste », *Taz.de*, 9 agosto 2009.

(6) Louis Chauvel, Franz Schultheis, «Le sens d'une dénégation: l'oubli des classes sociales en Allemagne et en France», *Mouvements*, n° 26, Parigi, 2003.

(7) Si legga Loïc Wacquant, «La giustizia in prigione!», *Le Monde diplomatique/ilmanifesto*, settembre 2004.

(Traduzione di E. G.)